

ORIGINALE



DETERMINAZIONE N. 315 DEL 29 GIU 2021
REGISTRO GENERALE N. 828 DEL 29 GIU. 2021

OGGETTO: Istanza di rettifica di errori materiali in atti allegati alla Concessione Edilizia in Sanatoria 018S08-621N del 01/03/2008 L. 47/85 inerente un immobile adibito a civile abitazione-

DITTA: N.P e C.G.-

IL SOSTITUTO DEL TITOLARE P. O.

- Vista l'istanza di rettifica errori materiali presentata in data 06/05/2021 prot. gen. n° 18401 dalle Sigg.re G.C. e N.M. in qualità di comproprietarie dell'immobile oggetto della Concessione in Sanatoria n° 018S08-921N del 01/03/2008 giusta Dichiarazione di Successione del 17/10/2012, relativa alle difformità materiali riscontrate nell'elaborato tecnico del 01/03/2008 a firma del Geom. Alfano Pietro, quale tecnico incaricato dalla ditta proprietaria, esaminato dalla Commissione di Recupero Edilizio nella seduta del 23/10/1984 con parere favorevole ed allegato alla concessione edilizia in sanatoria n° 018S08-921N del 01/03/2008, trascritta nei RR. II. di Ragusa in data 19/03/2008 al n° 30/2008, notificata alla ditta proprietaria in data 12/03/2008;

- Vista la dichiarazione dei proprietari, attestante errori materiali di rilievo contenuti nell'elaborato tecnico a corredo di atti abilitanti l'attività edilizia del condono edilizio n° 018S08-621N del 01/03/2008 in quanto sono stati commessi errori materiali di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante e che il tetto risulta difforme a quello della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa , nonchè a quello relativo al parere allo scarico e dell'Ufficio Sanitario, pertanto si può dichiarare che la rappresentazione del tetto errato si può inquadrare in errore materiale non essendoci aumento di volume;

- Visto il parere favorevole alla rettifica di errori materiali del tecnico istruttore dell'U. T. C. reso in data 03/06/2021 sull'istanza prot. gen. N° 18401 del 06/05/2021;

-Visto l'art. 184 del T. U. approvato con D. Lgs. N° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria del provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitti di interessi, nemmeno potenziale, nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D. P. R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con D. G. C. n. 10 del 31/01/2014 e del P. T. P. C. 2018/2020;

Vista la nota prot. n. 25100 del 23/06/2021 a firma del Segretario Comunale con la quale riassegna al Geom. Sebastiano Vasile l'assolvimento del procedimento in oggetto;

Vista la determina sindacale n. 2 del 29/01/2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA

- Prendere atto della rettifica di errori materiali riscontrati nel fabbricato adibito a civile abitazione, sito a Scicli in C/da Pantano-Trippatore ed oggetto della concessione edilizia in sanatoria n° 018S08-921N del 12/03/2008 ed oggetto dell'istanza di rettifica prot. gen. n° 18401 del 06/05/2021 presentata dalle Sigg.re C.G. e N.M., quale comproprietarie;

Dato atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, nè di situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D. P. R. 62/2013 del Codice di Comportamento interno approvato con D. G. C. n. 10 del 31/01/2014 e del P. T. C. 2018/2020;

-Trascrivere la presente presa d'atto nel registro delle concessioni edilizie in sanatoria;

-In ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge tutela della privacy sui dati personali) i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A, che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non sarà pubblicato.-



IL SOSTITUTO DEL TITOLARE P. O.

Geom. Sebastiano Vasile